

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 07/2016 DEL 05/07/2016

Indice Argomenti:

- 1. Proroga versamenti imposte dirette**
- 2. Profili amministrativi e penali indebite compensazioni**

1) PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE DIRETTE

Con il termine del 16 giugno ormai alle spalle, **per i contribuenti non interessati dalla proroga promulgata lo scorso 14 giugno (e cioè per i contribuenti non interessati né direttamente né indirettamente agli studi di settore), è possibile eseguire il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte dovute, entro il prossimo 18 luglio 2016 (poiché il 16 luglio cade di sabato) applicando una piccola maggiorazione nella misura dello 0,40%.**

Entro tale data, dunque, essi saranno chiamati a versare l'importo dovuto più la predetta maggiorazione, la quale sarà sommata direttamente al tributo dovuto.

Per i soggetti destinatari della proroga (e cioè per i contribuenti interessati direttamente o indirettamente agli studi di settore), invece, i termini ordinari di versamento sono slittati dal 16 giugno al 6 luglio (22 agosto con applicazione della maggiorazione dello 0,40%).

2) PROFILI AMMINISTRATIVE E PENALI INDEBITE COMPENSAZIONI

Facendo seguito a quanto già riportato nella nostra circolare n. 12/2015 del 10/10 u.s., in tema di modifica della soglia di punibilità delle imposte non versate, una recente sentenza della Corte Costituzionale offre l'occasione per fare il punto sull'attuale regime sanzionatorio, amministrativo e penale, previsto per le indebite compensazioni operate in sede di compilazione e trasmissione della delega unificata.

a) Sanzioni amministrative per ritardi ed omessi versamenti diretti

Nell'ambito della revisione sanzionatoria operata dal D.Lgs. n. 158/2015 è stato in toto riformulato l'articolo concernente le violazioni connesse agli omessi o ritardati versamenti d'imposte.

La versione che ne scaturisce si presenta alquanto articolata rispetto a quella previgente, andando a comprendere ogni fattispecie di omissione possibile in relazione al versamento dei tributi.

In primis, viene confermata la sanzione base nella misura del 30% per l'omesso (o ritardato) versamento di ogni tipologia di tributo; tuttavia, in un'ottica di maggiore proporzionalità della sanzione, il legislatore è intervenuto sul quantum della sanzione, prevedendo un meccanismo di maggiore riduzione sanzionatoria per i versamenti effettuati con un ritardo contenuto.

In particolare, per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà (quindi, in misura pari al 15%), mentre invece, per quelli effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la predetta sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per come è formulata la norma de qua, la riduzione alla metà per i ritardi sino ai 90 giorni è indipendente dal ravvedimento operoso; di conseguenza, da un lato, se il contribuente versa il tributo con un ritardo di 85 giorni, l'ente impositore dovrà irrogare una sanzione pari al 15%, e non al 30% dell'importo versato in ritardo, d'altro, se il contribuente si ravvede spontaneamente 85 giorni dopo la scadenza, dovrà versare, oltre al tributo e ai relativi interessi, la sanzione ridotta ad 1/9, ma calcolata sul 15% rispetto al tributo medesimo (in altri termini, verserà una sanzione pari all'1,67% del tributo e non al 3,33%).

b) Le sanzioni amministrative per indebita compensazione

Il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 contiene inoltre, al successivo quarto comma, una specifica disciplina per l'ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti, in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

Si applica ancora la sanzione del 30%, ma in tal caso la base di commisurazione è rappresentata dal credito indebitamente utilizzato (fatta salva, per espressa previsione normativa, l'applicazione di eventuali disposizioni speciali).

Di conseguenza, qualora, ad esempio, il contribuente presenti un "mod. F24 a zero", per compensazione orizzontale di un credito Iva maturato al 31/12/2015, in misura superiore al limite di 5.000 euro, sarà punito con la sanzione amministrativa pari al 30% dell'eccedenza rispetto al predetto limite, utilizzata in compensazione.

Ovviamente, l'irregolarità potrà essere regolarizzata spontaneamente dal contribuente mediante ravvedimento operoso, versando, oltre al tributo indebitamente compensato con i relativi interessi, anche la sanzione in misura ridotta (calcolata in ogni caso sul 30% del credito indebitamente utilizzato, ancorché la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dalla commissione della violazione).

La relativa riduzione sarà calcolata in funzione del periodo intercorso tra la data di scadenza del pagamento in cui è stato indebitamente utilizzato il credito in compensazione e quella di regolarizzazione.

E' stata, altresì, revisionata la disciplina dell'utilizzo in compensazione di un credito inesistente, che la norma definisce come il "credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati".

Ora, l'utilizzo in compensazione di un credito inesistente è punito con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della misura del credito stesso.

Per espressa previsione normativa, in caso di contestazione, la violazione di qua non può, peraltro, essere definita dal trasgressore in via agevolata, ossia mediante versamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata, entro il termine previsto per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi alla Commissione tributaria.

L'indebita compensazione di crediti inesistenti non appare nemmeno regolarizzabile mediante ravvedimento operoso, trattandosi di comportamento non qualificabile come "errore" od "omissione"; la violazione in questione rientra, infatti, tra quelle fattispecie insidiose e fraudolente che non ne consentono un riscontro in sede di controlli automatizzati.

c) Gli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati

Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.

Trattasi di atti aventi una sostanziale natura accertativa (impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie) i quali, analogamente agli avvisi di accertamento, devono essere motivati e notificati entro precisi termini decadenziali; in particolare, qualora l'Ufficio intenda contestare l'indebito utilizzo di un credito d'imposta, dovrà notificare l'atto di recupero, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (in caso di dichiarazione omessa o nulla).

Nei casi di utilizzo in compensazione mediante modelli di pagamento unificato, di crediti qualificabili come "inesistenti" (nei termini sopra specificati), l'atto di recupero potrà essere notificato dall'Amministrazione finanziaria entro un più ampio termine, ossia entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

La disposizione da ultimo citata fa comunque salvi i maggiori termini decadenziali previsti per le annualità d'imposta interessate dal raddoppio dei termini accertativi in presenza di violazioni penal tributarie; i termini decadenziali (per l'annualità d'imposta in corso al 31/12/2015 e precedenti) sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi, ma solo se la relativa denuncia (o comunicazione di reato) sia stata inoltrata all'Autorità Giudiziaria entro i medesimi termini ordinari.

La circostanza da ultimo citata si può verificare qualora, per l'annualità d'imposta in cui è stata effettuata la compensazione con crediti inesistenti (avvenuta ad esempio nell'anno 2014), penalmente rilevante in quanto l'ammontare annuo degli stessi è superiore a €. 50.000, il contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale: in tal caso l'Amministrazione Finanziaria potrà beneficiare del più ampio termine accertativo, notificando l'atto di recupero in questione entro il 31 dicembre del decimo anno successivo, operando l'istituto del raddoppio dei termini accertativi (ma solo se la denuncia risulta tempestiva; in caso contrario, opererà il termine ordinario di otto anni).

Di contro, per le annualità d'imposta successive a quella in corso al 31 dicembre 2015 l'istituto del raddoppio dei termini accertativi è stato soppresso; di conseguenza, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta, l'atto di recupero relativo a crediti inesistenti utilizzati in compensazione dovrà essere comunque notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui si è realizzata la compensazione fraudolenta.

d) Incompletezza dei documenti di versamento

La revisione sanzionatoria prevede inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata.

Inoltre, l'omessa presentazione del "mod. F24 a zero" viene ora punita con la sanzione amministrativa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non supera i cinque giorni.

e) I delitti di indebita compensazione

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto un profondo restyling del delitto relativo all'omesso versamento d'imposte per effetto dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'importo rilevante.

Fino al 21 ottobre 2015, veniva punito l'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti o crediti non spettanti, individuando la sanzione applicabile (reclusione da 6 mesi a 2 anni) e la soglia di rilevanza penale (50.000 euro di crediti indebitamente compensati per ciascun periodo d'imposta).

A seguito della citata revisione operata dal D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, il delitto in questione è ora articolato secondo due diverse fattispecie, accomunate solo dalla soglia di rilevanza penale dell'omesso versamento per effetto delle indebite compensazioni, riproposta nella misura di 50.000 euro.

Tuttavia, rispetto alla precedente formulazione, il periodo di osservazione ai fini della quantificazione della soglia di crediti utilizzati in compensazione non è più rappresentato dal periodo d'imposta, ma dall'"anno" (da intendersi come "anno solare", a prescindere dal periodo d'imposta adottato dal contribuente); detta modifica normativa comporta almeno due ordini di conseguenze:

- da un lato, per i fatti commessi dal 22 ottobre 2015, la quantificazione degli importi dovuti dal contribuente a seguito dell'indebita compensazione avverrà in relazione al medesimo periodo di riferimento (l'anno solare), sia sotto il profilo amministrativo (per la formazione dell'avviso di recupero da notificare nei termini dianzi precisati), sia in ambito penale ai fini della contestazione del delitto in commento,

STUDIO BELCASTRO

- dall'altro, per i fatti commessi prima del 22 ottobre 2015 dai soggetti aventi periodo d'imposta "a cavallo d'anno", gli inquirenti dovranno procedere in ogni caso ad una "doppia quantificazione" dei crediti utilizzati indebitamente, una con riferimento al periodo d'imposta e una con riferimento all'anno solare, applicando quella più favorevole al contribuente, in forza del principio sancito dall'art. 2 c.p..

Le due fattispecie di indebita compensazione, risultanti dalla recente revisione normativa, differiscono notevolmente sotto profilo sanzionatorio; viene infatti prevista:

- la reclusione da 6 mesi a due anni qualora siano utilizzati crediti non spettanti, confermando la pena prevista in precedenza (nuova ipotesi del comma 1);
- la reclusione da 18 mesi a 6 anni in caso di compensazione di crediti inesistenti (nuova ipotesi del comma 2), applicabile alle indebite compensazioni effettuate a partire dal 22/10/2015.

In altri termini, parallelamente a quanto previsto in sede amministrativa, il legislatore ha inteso differenziare la risposta punitiva per le indebite compensazioni di crediti comunque esistenti in capo al contribuente (ancorché non disponibili), rispetto all'utilizzo di crediti "inventati" di sana pianta.

Soggetti attivi: si tratta di un reato proprio.

Il reato può essere commesso solo dal contribuente che sia debitore verso l'Erario per un importo complessivo annuo superiore a 50.000 euro (direttamente in relazione alla propria posizione fiscale, ovvero per conto di altri soggetti).

Elemento psicologico: il reato punito a titolo di dolo generico.

Pertanto risponderà del reato il contribuente (inteso anche come amministratore di altro soggetto), che con coscienza e volontà utilizza in compensazione crediti inesistenti o non spettanti, compensando un debito d'imposta per un ammontare complessivo nell'anno superiore a 50.000 euro.

Oggetto materiale: va individuato:

- nell'esistenza di debiti d'imposta per un importo annuo superiore ad 50.000 euro;
- nella delega unificata (mod. F24) utilizzata per compensare tale importo utilizzando crediti inesistenti o crediti non spettanti.

Condotta (elemento oggettivo): trattasi di reato commissivo

che si realizza mediante compilazione/trasmissione della delega unificata ove sono indicati in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare annuo superiore a 50.000 euro.

- *Crediti inesistenti*: devono intendersi crediti in parte o in toto mai venuti ad esistenza nella realtà naturale; per la loro individuazione è, tuttavia, possibile fare riferimento alla

STUDIO BELCASTRO

definizione contenuta nell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015), che considera tali i crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati.

- *Crediti non spettanti*: devono intendersi crediti che, pur risultando in natura, in quanto discendenti da operazioni reali, non sono nella disponibilità del contribuente.

Tra gli elementi costitutivi sotto il profilo oggettivo, il delitto in questione contempla il superamento dell'unica soglia di €. 50.000 nell'anno, sia con riferimento ai crediti non spettanti di cui al comma 1, sia con riferimento ai crediti inesistenti di cui al successivo comma 2.

Consumazione: trattasi di reato di tipo istantaneo.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia normativa, con riferimento all'anno.

Il termine "importo annuo", quale riferimento temporale di osservazione ai fini della configurabilità del delitto, comporta che, nel caso in cui nello stesso anno, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti o non spettanti per importi inferiori alla soglia di 50.000 euro, il delitto si perfezionerà alla data in cui si procede, nel medesimo anno, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore alla predetta soglia.

Trattasi di un reato di danno, attesa l'evasione d'imposta conclamata per un importo superiore alla soglia di 50.000 euro.

ALLEGATI

PRECEDENTI CIRCOLARI 2016

Numero	Del	Argomento
01/2016	13.01.2016	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2016	18.02.2016	Operazioni in contanti oltre i limiti Le scadenze fiscali per l'anno 2016
03/2016	06/03/2016	Bonus per investimenti al Sud Super ammortamento delle auto Nuovi limiti per la distruzione di beni

STUDIO BELCASTRO

04/2016	10/04/2016	Bonus per investimenti al Sud (2) L'indetraibilità assoluta dell'iva sui fabbricati "abitativi"
05/2016	15/05/2016	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2015 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2016
06/2016	11/06/2016	Approvato modello bonus per investimenti al Sud Indeducibile la consulenza del commercialista senza contratto

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

LUGLIO 2016

Mercoledì 06

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2015 ed in primo acconto per il 2016 – (senza aggravio) (per tutte le sole società e per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2015 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2016 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
- **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
- **Camera di commercio – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (per tutte le sole società e per tutte le persone fisiche con partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)**

Giovedì 07

- **Assistenza fiscale – 730 – Scade il termine per la presentazione al proprio datore di lavoro, da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fi-**

9

STUDIO BELCASTRO

scale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno

Domenica 10

- **Contribuenti “speciali”** – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori di famiglia relativi al trimestre aprile-giugno da versare con apposito bollettino rilasciato dall’Inps

Venerdì 15

- **Iva** – Scade il termine per l’emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l’obbligo del conteggio dell’iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d’emissione della fattura)

Sabato 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell’iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento I rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2015 ed in primo acconto per il 2016 – (con aggravio dello 0,4%) (**per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva, e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2015 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2016 – (con aggravio dello 0,4%) (**per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (**per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (con aggravio dello 0,4%) (**per tutte le persone fisiche con partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2015 ed in primo acconto per il 2016 – (senza aggravio) (**per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2015 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2016 – (senza aggravio) (**per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per le sole persone fi-**

STUDIO BELCASTRO

siche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2015 ed in primo acconto per il 2016 – (senza aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2015 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2016 – (senza aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - o **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio dello 0,4%)**

- **Accise – Imposte di fabbricazione – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese**

- **Inpgi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente**

- **Assistenza fiscale – 730 – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) deve provvedere al versamento all'erario delle imposte trattenute ai propri dipendenti nello scorso mese di giugno in base all'accordo sull'assistenza fiscale**

Mercoledì 20

- **Casagit – Fpi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente**

- **Previndai - Previndapi - Versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.**

STUDIO BELCASTRO

- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel secondo trimestre dell'anno in corso
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

Venerdì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del III periodo contabile (maggio-giugno) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al III periodo contabile (maggio-giugno)

Lunedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi)** – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/CM** – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre Aprile-Giugno
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
- **Intrastat – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro

Giovedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del IV periodo contabile (luglio-agosto) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il II periodo contabile precedente (marzo-aprile)

Venerdì 29

- **Registro delle imprese – Società con assemblea al 29 giugno** – Termine ultimo per il deposito del bilancio da parte delle società di capitali il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)

Sabato 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° luglio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° luglio del relativo anno
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la Denuncia dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci di società di capitali nel trimestre Aprile-Giugno (tassa fissa)

Domenica 31

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2015 ed in primo acconto per il 2016 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2015 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2016 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2015 ed in primo acconto per il 2016 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2015 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2016 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2015 ed in primo acconto per il 2016 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2015 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2016 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)**

- **Iva – Rimborsi infrannuali – Presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta a credito relativa al II trimestre dell'anno in corso per i contribuenti di cui all'art. 38-bis comma 2 del D.P.R. n. 633/1972**

- **Dichiarazione annuale 770 “ordinario” 2016 – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta in “versione ordinaria” (770 ordinario) relative allo scorso anno 2015**

- **Dichiarazione annuale 770 “ordinario” 2015 – Ravvedimento operoso - Presentazione della dichiarazione 770 “versione ordinaria” rettificativa relativa all'anno 2014 con l'applicazione della sanzione ridotta**

- **Dichiarazione annuale 770 “semplificato” 2016 – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta in “versione semplificata” (770 semplificato) relative allo scorso anno 2015**

- **Dichiarazione annuale 770 “semplificato” 2015 – Ravvedimento operoso - Presentazione della dichiarazione 770 “versione semplificata” rettificativa relativa all'anno 2014 con l'applicazione della sanzione ridotta**

- **Iva – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture**

- **Scheda carburante - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa**

- **Iva intracomunitaria – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di giugno la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di maggio**

- **Inps – Mod. DM 10/2 – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)**

STUDIO BELCASTRO

- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Accise – Rimborso agli autotrasportatori** – Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel secondo trimestre dell'anno corrente e da presentare all'Agenzia delle dogane
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della prima rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per l'invio (per raccomandata o per via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per l'invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)